



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.187/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69689** del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

- **Piergiorgio Martorana** (C.F. MRTPGR81D23G273B) nato a Palermo

il 23/04/1981, rapp.to e difeso, in virtù di procura speciale in atti,

congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alberto Stagno

D'Alcontres (pec: alberto.stagno@cgn.legalmail.it) e Valentina Piazza

(pec: valentina.piazza@cgn.legalmail.it), con cui elett.te domicilia in

Palermo alla Via F. Scaduto, 14 e digitalmente presso

alberto.stagno@cgn.legalmail.it .

Ritenuto in

FATTO

I. Ritualmente espletata la fase pre-processuale del giudizio, nel

cui seno l'invitato (raggiunto dalla notificazione dell'invito a dedurre

il 04.07.2024) ha ritenuto di non depositare deduzioni difensive ex art.

67 c.g.c. nel termine assegnato dal Requirente per come prorogato in

accoglimento di una sua istanza (peraltro) tardiva, l'atto introduttivo, depositato il 18.10.2024 e ritualmente notificato in data successiva, richiede a questa Corte la condanna del convenuto Martorana - a titolo di responsabilità amministrativa dolosa e, solo in subordine, colposa - al risarcimento del danno erariale stimato in complessivi euro **145.483,67 (centoquarantaciquemilaquattrocentoottantatre/67)**, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime, in favore dello Stato. L'amministrazione danneggiata viene primariamente identificata nell'Assessorato regionale della protezione civile della Regione siciliana e, subordinatamente, nell'Agenzia regionale della Protezione civile.

I.1. Il nocumento erariale oggetto di contestazione si articola nelle due, seguenti, poste di danno:

a. euro **54.875,00** corrispondenti agli emolumenti lordi (cfr. C. conti, SS.RR., n. 24/2020/QM) indebitamente percepiti (ex artt. 53 co. 7 e 7 bis d.lgs. 165/2001) dal convenuto in ragione di attività extra-istituzionale incompatibile e senza la prevista autorizzazione: compensi dei quali il Martorana ha omesso il versamento in favore dell'Ente datoriale "*secondo la previsione dell'art. 53, comma 7 bis, del d.lgs. n. 165/2001*";

b. euro **90.608,67** pari alle "*differenze retributive tra le somme nette percepite a titolo stipendiale nella qualità di dipendente pubblico a tempo pieno e quelle che sarebbero spettate per il tempo definito (50%)*" nel periodo 2009 - 2019. Tale partita di danno erariale corrisponde alla lesione dell'obbligo di esclusività e del nesso sinallagmatico nel rapporto di

lavoro pubblico, meglio parametrato alla maggiore retribuzione indebitamente percepita dal Martorana in relazione ad un regime a tempo pieno che non sarebbe stato compatibile con lo svolgimento dei numerosi incarichi ed attività extra-istituzionali mai autorizzati.

II. I fatti rilevanti del giudizio – disvelati dal Requirente alla stregua dell'articolata istruttoria di responsabilità amministrativa dipartitasi dalla *notitia damni* del 14.06.2022 trasmessa da ARPA Sicilia, interessata, a sua volta, da un esposto anonimo del 21.04.2022 - possono essere ricostruiti, in base alla citazione, come segue.

II.1. A seguito della cessazione dell'attività di AST Sistemi, che gestiva in regime di convenzione intrattenuta con l'amministrazione regionale la sala operativa regionale integrata siciliana (SORIS), il Dipartimento Protezione civile della Regione approvava, con d.d.g. n. 1342 del 21.12.2006, l'esecuzione di contratti di lavoro a tempo determinato del personale già impegnato in precedenza presso la SORIS. Nell'ambito delle unità di personale in argomento - contrattualizzato con qualifica di "operatore di sala", cat. B e posizione economica B1 del C.C.R.L. dei dipendenti regionali non dirigenziali della Regione siciliana - figurava il Martorana, il cui contratto di lavoro a tempo determinato veniva *"prorogato, dalla data del 21.12.2006 fino al 18.11.2019, senza soluzione di continuità"*. A partire dal novembre 2019, allorché con d.d.g. n. 6358 del 07.11.2019 sarebbe stato approvato il contratto di lavoro individuale stipulato fra il convenuto ed il Dipartimento Funzione pubblica dell'amministrazione regionale il precedente 10.09.2019, il rapporto di lavoro a tempo determinato, già intrattenuto fra le parti, *"è stato*

trasformato in tempo indeterminato". Ciò, partitamente, avveniva in esito

all'utile partecipazione, ad opera del Martorana, alla procedura di

stabilizzazione a domanda espletata dalla Regione siciliana.

Successivamente, aderendo (con istanza del 13.01.2021, cui veniva

allegato *curriculum vitae* dell'interessato) alla manifestazione di

interesse prot. 11880 del 17.12.2020 diramata dal Dipartimento della

Funzione pubblica della Regione siciliana ed indirizzata al personale

regionale non dirigenziale di cat. B, il convenuto, effettuato

l'addestramento previsto, veniva dapprima collocato (*ex lege* regionale

4/2007 e DPR 20.04.2007, giusta d.d.g. 1758 del 23 agosto 2021) in

categoria B, posizione economica B1, con qualifica di Agente forestale

nel ruolo degli Agenti e Assistenti del Corpo Forestale della Regione.

Quindi, veniva ivi formalmente inquadrato con decorrenza 24.08.2021

(d.d.g. n. 2040 del 13.09.2021), disponendosene la contestuale

cancellazione dal ruolo degli amministrativi (perfezionata, sotto il

profilo formale, dal d.d.g. 3863 del 14.10.2021). Per l'effetto, il

trattamento economico già maturato dal dipendente si ampliava con il

riconoscimento dell'indennità mensile pensionabile prevista per la

qualifica di agente forestale, assommando, nel complesso, ad euro

2.103,29 mensili (d.d.g. n. 2645 del 04.11.2021). Infine, partecipando

utilmente all'avviso pubblico indetto da ARPA Sicilia e volto al

conferimento dell'incarico dirigenziale ex art. 19 co. 5 d.lgs. 165/2001

di Responsabile della UOS "Comunicazione e Marketing", il

Martorana - comprovando attraverso il proprio *curriculum vitae*, previa

dichiarazione del suo possesso, il requisito di partecipazione previsto

dalla *lex specialis* di “avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali nel medesimo settore posto a selezione” – si vedeva conferito l’incarico *de quo* avente durata triennale giusta d.d.g. n. 429 dell’11.10.2021, chiedendo e ottenendo (d.d.s. n. 2417 del 18.10.2021 per come rettificato, poi, in forza di note nn. 37244 del 28.04.2023 e 46093 del 24.05.2023), ai fini del suo svolgimento, che il Corpo forestale di appartenenza lo collocasse in aspettativa senza retribuzione, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio. Nell’espletamento della procedura selettiva, il Direttore Generale ARPA, con proprio provvedimento prot. n. 51604 del 13.08.2021, aveva in effetti riscontrato nel Martorana la “sussistenza dei requisiti e dei titoli richiesti dall’avviso, con particolare riferimento all’esperienza decennale maturata in attività di comunicazione e di marketing”.

II.2. È in occasione della partecipazione del Martorana a quest’ultima procedura selettiva che prenderanno avvio distinti accertamenti preordinati ad acclarare l’esistenza delle condotte antigiuridiche causative del danno erariale contestato. In maggior dettaglio:

(a) la segnalazione di danno di ARPA Sicilia, datata 14.06.2022, rappresentava all’Ufficio di Procura la ricorrenza di una ipotesi di responsabilità erariale, prodottasi in pregiudizio dell’amministrazione regionale, ascrivibile al Martorana quale candidato (poi, vincitore) della procedura selettiva da essa indetta. Muovendo dall’esposto anonimo pervenutole il 21 aprile 2022 – secondo cui, contrariamente

alle risultanze della domanda di partecipazione e del *curriculum* prodotti dal convenuto ai fini della partecipazione, il Martorana era dipendente regionale sin dal 2005 – l'ufficio di verifica ARPA chiedeva chiarimenti al convenuto, il quale, con propria nota prot. 29018 del 31.05.2022, affermava di essere dal 2006 dipendente regionale con contratto a tempo determinato prorogato più volte sino al 19.09.2019, allorquando, all'esito di una procedura di stabilizzazione, si è trasformato in un contratto a tempo indeterminato.

La *notitia damni*, in conseguenza, concluderà nel senso che gli incarichi di Amministratore unico svolti dal convenuto nelle società di diritto comune Iris Communication s.r.l e Admeridiem s.r.l., fra il 2005 ed il 2019, violavano l'obbligo di esclusività previsto dall'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 assunto nei confronti della Regione Siciliana, al trattarsi di incarichi vietati, assolutamente incompatibili, insuscettibili di preventiva autorizzazione e, in generale, non autorizzabili;

(b) l'amministrazione datoriale, espletata per gli stessi fatti un'indagine ispettiva attraverso l'Ufficio procedimenti disciplinari, con provvedimento dirigenziale apposto in calce alle conclusioni della relazione di verifica (nota prot. 94413 del 22.09.2022) archiviava il procedimento disciplinare nei confronti del convenuto. Questi, in sede di partecipazione procedimentale, aveva comprovato infatti di aver comunicato all'amministrazione di appartenenza di ricoprire l'incarico di amministratore unico di Iris Communication s.r.l. e Admeridiem s.r.l., in forza, rispettivamente, delle proprie note nn. prott. 1577/2007 e 494/2015 e di non aver percepito compensi, a tale titolo,

coerentemente con il carattere gratuito dell'incarico rivestito. Tuttavia, come reso noto attraverso il verbale di trasmissione di documentazione alla GdF il 22.06.2023, l'amministrazione datoriale - rinvenuto un *curriculum* del convenuto in formato digitale (da questi presentato il 13.01.2021 unitamente alla domanda di partecipazione della manifestazione di interesse prot. 11880 del 17.12.2020 per l'inquadramento nei ruoli degli Agenti forestali regionali e, nella sostanza, consimile a quello prodotto presso ARPA per vedersi conferito l'incarico dirigenziale) diverso da quello cartaceo attenzionato nel primo procedimento di verifica - aveva preannunziato la riapertura dell'indagine "*in ordine agli incarichi contenuti nello stesso curriculum (digitale)*". Ciò avverrà effettivamente e, attraverso il provvedimento n. 104815/Serv. 15 dell'11.12.2013 nonché il decreto d.d.s. n. 5667 di pari data, al Martorana sarà irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni 5 con privazione della retribuzione. Peraltro, come anticipato dallo stesso incolpato in sede di audizione personale del 14.11.2023, il Martorana provvedeva a riversare (il 06.12.2023) nelle casse dell'Amministrazione di appartenenza la somma di euro 4.300,00, costituente l'importo netto del compenso da lui percepito in base alla prestazione di lavoro autonomo occasionale resa, in favore di Admeridiam s.r.l., nell'ambito del progetto Augustus - Azione 1.1.5 - P.O. FESR Sicilia 2014-2020. Quest'ultimo, a sua volta, era il solo incarico remunerato fra i complessivi cinque - tutti, comunque, non autorizzati né comunicati - contestati al convenuto dall'Ufficio procedimenti disciplinari con

l'avvio del superiore procedimento;

(c) l'istruttoria di responsabilità amministrativa effettuata dalla P.G. delegata in sede gius-contabile.

III. Quanto agli esiti di quest'ultima, convintamente condivisi dal Requirente, l'atto di citazione premette che la portata delle citate comunicazioni prott. 1577/2007 e 494/2015, effettuate dal convenuto all'amministrazione di appartenenza, deve essere ampiamente de-quotata per plurime, concorrenti, ragioni (perché ampiamente intempestive rispetto al momento in cui si verifica l'assunzione della carica di Amministratore unico e, dunque, la incompatibilità; perché generiche ed incapaci di fondare l'avvio di un procedimento autorizzatorio; perché, in ordine alle attività assolutamente incompatibili, non è prevista la formazione del silenzio assenso né poteva diversamente confidarsi sull'assenso implicito dell'amministrazione; perché, comunque, le comunicazioni *de quibus* riguardano esclusivamente due cariche, laddove il convenuto ha rivestito/espletato innumerevoli altre/i cariche/incarichi). Aggiunge il P.M. contabile, poi, che le indagini di P.G. delegata hanno consentito di portare alla luce una vicenda antigiuridica assai più composita rispetto a quella segnalata da ARPA ovvero in relazione alla quale si è appunta la verifica svolta in sede disciplinare dall'amministrazione regionale. Siffatta vicenda, infatti, si connota per le seguenti eterogenee cointeressenze riconducibili al Martorana.

A. Iris Communication s.r.l.

Questa società di capitali, costituita il 04.01.2005, persegue scopo di

lucro e, quando ha maturato utili di esercizio, li ha impiegati per ripianare le perdite degli anni precedenti non distribuendoli fra i soci.

Quanto alle relazioni con essa intrattenute, il Martorana ha:

(a) rivestito a titolo gratuito la carica di Amministratore unico, dal 04.01.2005 al 17.06.2019. La sussistenza dell'incarico ha formato oggetto della citata comunicazione prot. 1577/2007 inoltrata all'Amministrazione di appartenenza ma che, come detto, il P.M. contabile ritiene irrilevante ed inidonea allo scopo;

(b) ha detenuto quote sociali pari al 50% del capitale sociale sin dalla costituzione;

(c) ha percepito – senza comunicarli né riversarli – compensi pari ad euro 4.800 lordi per l'anno 2010 ed euro 47.000,00 lordi per l'anno 2012 in ragione di prestazioni di lavoro occasionale svolte a vantaggio della compagine. I militari della GdF hanno acclarato l'incameramento di tali compensi facendo uso delle banche dati in dotazione del Corpo ma, nell'ispezione effettuata presso IRIS Communications s.r.l., non hanno potuto rivenire documentazione contabile ed amministrativa di rilievo concernente le prestazioni espletate dal Martorana. Essendo decorso il termine decennale *ex lege*, la società non aveva infatti provveduto a conservarne copia.

B. Admeridiem s.r.l.

Anche tale compagine sociale, costituita il 30.05.2005, persegue scopo di lucro e, quando ha maturato utili di esercizio, li ha impiegati per ripianare le perdite degli anni precedenti non distribuendoli fra i soci.

Quanto alle relazioni con essa intrattenute, il Martorana ha:

(d) rivestito a titolo gratuito la carica di Amministratore unico, dal 18.12.2014 al 12.06.2019. La sussistenza dell'incarico ha formato oggetto della citata comunicazione prot. 494/2015 inoltrata all'Amministrazione di appartenenza ma che, come puntualizzato, il P.M. contabile ritiene irrilevante ed inidonea allo scopo;

(e) ha detenuto quote sociali pari al 50% del capitale sociale dal 23.12.2014 al 07.07.2020;

(f) ha percepito compensi pari ad euro 2.000 lordi per l'anno 2015 e euro 5.375,00 lordi per l'anno 2020 in ragione di prestazioni di lavoro occasionale svolte a vantaggio della compagine. Di tali ultimi compensi, come già anticipato, il Martorana ha provveduto al riversamento nella casse dell'amministrazione regionale solo euro 4300,00 - ossia il netto di quanto incassato nel 2020 per lo svolgimento della più recente prestazione (progetto Augustus) svolta in favore di Admeridiam s.r.l. - a seguito dell'apertura del secondo procedimento disciplinare ai suoi danni.

C. Medimatica s.r.l.

Questa compagine sociale, costituita il 01.08.2008, persegue scopo di lucro e, quando ha maturato utili di esercizio, li ha impiegati per ripianare le perdite degli anni precedenti non distribuendoli fra i soci.

Quanto alle relazioni con essa intrattenute, il Martorana ha:

(g) rivestito a titolo gratuito la carica di Consigliere di Amministrazione, dall'01.08.2008 al 23.10.2017, mai comunicandolo all'amministrazione di appartenenza;

(h) ha detenuto quote sociali pari al 40% del capitale sociale

dall'01.08.2020 al 23.07.2017;

D. Good Event s.r.l.

Anche questa compagine sociale, costituita il 14.07.2017, persegue scopo di lucro e l'utile di esercizio maturato nel 2019 è stato utilizzato per ripianare le perdite d'esercizio senza distribuzione ai soci. Quanto alle relazioni con essa intrattenute, il Martorana ha:

(i) rivestito a titolo gratuito la carica di Amministratore, dall'14.07.2017 al 12.06.2019, mai comunicandolo all'amministrazione di appartenenza;

(j) ha detenuto quote sociali pari al 50% del capitale sociale dal 14.07.2017 al 14.10.2021.

E. Incarichi ed attività extra-istituzionali non autorizzati né comunicati.

La disamina dei *curricula* prodotti dal convenuto (il 13.01.2021) in adesione alla richiamata manifestazione di interesse prot. 11880 del 17.12.2020 diramata dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, nonché per partecipare alla evocata procedura selettiva indetta da ARPA Sicilia, inoltre, ha disvelato che il Martorana ha svolto molteplici incarichi - tutti non autorizzati né comunicati all'amministrazione di appartenenza - in favore di Admeridien s.r.l., ASD Natural Circolo Legambiente, E.T.T. S.p.A., Iris Communication s.r.l., Logos Società Cooperativa e Novamedia s.r.l. Tali incarichi sono più analiticamente dettagliati nella tabella acclusa alle pp. 27 a 29 dell'atto di citazione, la quale evidenzia che, nel complesso, tali incarichi si dipanano per un arco temporale assai significativo e,

ancora, che taluni di essi si protraggono sino alla conclusione delle indagini benché assai risalente nel tempo sia stata la loro assunzione (dal 01.01.2015, quello di Direttore dell'evento "Sheberth Festival"; dal 01.07.2017 e dal 01.09.2017, quelli di Dirigente con funzione di Responsabile del piano di comunicazione, rispettivamente, dei Progetto Festival 4.0 e Gamification Beni Culturali; dal 01.02.2018, quello di Dirigente responsabile del piano di comunicazione del progetto di internazionalizzazione del Marchio d'Im). Ad eccezione degli incarichi remunerati già considerati [(A. lett. (c) e B. lett. (d)], anch'essi inclusi nella tabella, per quelli ulteriori ivi enumerati non constano elementi che ne escludano la gratuità.

III.1. Sulla base delle superiori risultanze, previa ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento, l'atto introduttivo contesta al convenuto:

(k) l'illecito assolvimento, per conto di Admeridiam s.r.l. e Iris Communication s.r.l., di incarichi extra-istituzionali remunerati nella misura di euro 59.175,00 (cfr. Tab di pag. 16 della citazione). Per essi, il danno risarcibile in base al paradigma normativo recato dagli artt. 53 co. 7 e 7 bis d.lgs. 165/2001 è pari ad euro **54.875,00**, considerato che il Martorana, nel corso del secondo procedimento disciplinare, ha riversato euro 4300,00, costituente il netto di quanto incassato in relazione alle prestazioni rese con riguardo al progetto Augustus. Secondo il Requirente, ad eccezione di tale ultima erogazione per la quale il titolo del pagamento è identificabile con certezza, la residua somma di euro **54.875,00** - per la quale l'assenza di documentazione

conservata da Iris Communication s.r.l. e Admeridiem s.r.l. non consente la puntuale ricostruzione della causa dei pagamenti incassati dal convenuto - ha remunerato al Martorana, in ogni caso, incarichi extra-istituzionali certamente mai autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Questi incarichi, in effetti, alternativamente ricomprendono: o gli incarichi/cariche assolutamente incompatibili e non autorizzabili ex art. 53 co. 1 d.lgs. 165/2001 (cariche di amministratore) nonché gli incarichi (tab. pp. 27 a 29) astrattamente autorizzabili ma non autorizzati (né comunicati e, quindi, conosciuti dall'amministrazione regionale) svolti dal convenuto a vantaggio delle due compagini sociali; ovvero soltanto questi ultimi a voler accreditare l'ipotesi che la carica di amministratore (in Iris Communication s.r.l. e Admeridiem s.r.l.) sia stata svolta a titolo gratuito. Ovviamente, nulla cambierebbe ai fini del risarcimento del danno erariale pari, comunque, ad euro **54.875,00**;

(l) l'assunzione di cariche sociali (di amministratore unico di Iris Communication s.r.l., di Admeridiem s.r.l. e di Good Event s.r.l., nonché di consigliere di amministrazione di Medimatica) - radicalmente incompatibili ex art. 53 co. 1 d.lgs. 165/2001, non autorizzate e, talora, neppure conosciute dall'amministrazione regionale (Good Event s.r.l. e Medimatica sr.l.) - nonché l'assolvimento di incarichi, retribuiti o meno, mai comunicati dal dipendente né autorizzati dall'amministrazione regionale (tab. pp. 26 a 29 dell'atto introduttivo), i quali, per numerosità, eterogeneità e arco temporale di svolgimento, hanno compromesso il principio di esclusività sotteso al

rapporto di pubblico impiego (art. 60 DPR n. 3/57, richiamato dall'art. 53 co. 1 T.U.P.I., in relazione all'art. 98 Cost.) e il bilanciamento proprio del sinallagma contrattuale intervenuto *inter-partes*. Secondo il Requirente, peraltro, il tempo occorrente per esercitare/svolgere le cariche/gli incarichi di che trattasi è compatibile solo con un ipotetico impegno lavorativo con l'Ente regionale a tempo parziale e nella misura del 50%. In conseguenza, per la quantificazione di questa seconda partita di danno (da lesione del principio di esclusività e del nesso sinallagmatico di pubblico impegno), il Requirente prospetta il criterio di quantificazione esplicitato sub I.1 lett. b) della narrativa.

III.2. Per il P.M. contabile, l'assenza e la reticenza di comunicazioni all'amministrazione datoriale in ordine alle cariche rivestite e agli incarichi assunti, nonché la incompletezza/reticenza/oscurità di quelle sporadicamente inviate dal Martorana fonda, in fattispecie, il doloso occultamento del danno erariale. Quanto, invece, all'elemento soggettivo di responsabilità esso consiste nel dolo e, solo in subordine, nella colpa grave.

IV. In data 27.02.2025, si è costituito in atti il convenuto, concludendo per la nullità, inammissibilità ed infondatezza dell'azione recuperatrice. Secondo il Martorana infatti:

a) sussiste, per concorrenti ragioni, la nullità degli atti istruttori e processuali posti in essere dal P.M. contabile ex art. 51 co. 3 c.g.c. In questa prospettiva, rileva anzitutto che l'esposto-presupposto della *notitia damni* trasmessa da ARPA Sicilia è "anonimo". Inoltre, l'ARPA Sicilia segnalante non costituisce l'amministrazione danneggiata e, con

ciò, fuoriesce dalla platea dei soggetti – ex artt. 52 e 53 c.g.c. – vantano legittimazione a denunciare il danno erariale. Ancora, la segnalazione di danno erariale di ARPA Sicilia è aspecifica e priva del requisito della concretezza, risultando peraltro completamente carente la quantificazione del danno erariale.

b) l'azione recuperatrice è prescritta. In effetti, è pacifico, anche alla stregua delle risultanze del (primo) procedimento disciplinare avviato dall'amministrazione regionale nei suoi confronti, che, con le comunicazioni prott. 1577 del 14.08.2007 e 494 del 27.01.2017, il Martorana abbia reso edotta l'amministrazione datrice di rivestire le cariche di Amministratore unico, rispettivamente, in IRIS Communication s.r.l. e Admeridiem s.r.l. Tali date segnano, evidentemente, il *dies a quo* del termine prescrizione ex art. 1 co. 2 L. 20/1994, il quale ultimo si compie – in difetto di atti interruttivi – il 14.08.2012 ed il 27.01.2020 (*recte*, 2022). Esclude, poi, il doloso occultamento del danno contestatogli, ritenendo assenti, in fattispecie, gli indici enucleati dalla giurisprudenza contabile per ritenerlo sussistente;

c) nel merito:

- contesta il profilo della antigiuridicità della condotta complessivamente ascrittagli. Il convenuto fa presente, a tal fine, che il contratto a tempo determinato del 26.10.2007, da lui stipulato con l'amministrazione regione e prorogato fino al 2019, era un contratto di lavoro di natura privatistica, come confermato dal rinvio alle norme del codice civile che regolano i rapporti di diritto privato in esso

contenuto (art. 9). Viceversa, il contratto di lavoro stipulato *inter-partes* in data 14.11.2019 istituisce, effettivamente, un rapporto di impiego pubblico, così come chiarito sia dal rinvio generale che esso fa (art. 13) alle disposizioni del d.lgs. 165/2001 sia dal rinvio specifico (contenuto nell'art. 10 del contratto, evocato peraltro dal Requirente) al regime di incompatibilità previsto dall'art. 53 d.lgs. 165/2001. La conseguenza di quanto precisato, dunque, è che, solo in costanza del rapporto di pubblico impiego che lo lega all'amministrazione regionale, scaturente dal contratto del 14.11.2019, che potrebbe farsi questione dell'applicazione del regime giuridico previsto dal citato art. 53 TUPI. Non certamente prima, per converso, alla stregua di quanto fatto dall'atto introduttivo. Per il convenuto, d'altronde, gli esiti dei due procedimenti disciplinari condotti dall'Amministrazione regionale nei suoi confronti confermano l'impostazione difensiva offerta. Il primo di essi, infatti, si conclude con l'archiviazione perché prende atto delle citate comunicazioni da lui inoltrate nel 2007 e nel 2017; il secondo, che si avvia a partire anche dal rilevato incasso da parte sua del compenso percepito nel 2020 e, dunque, in costanza di rapporto di lavoro assoggettato alla disciplina del d.lgs. 165/2021, lo condurrà al riversamento, nelle casse datoriali, dell'importo di euro 4.300 percepito per attività extra-istituzionale non autorizzata. In ogni caso, il Martorana inviata a considerare che: gli incarichi da lui ricoperti, in quanto non necessitanti di alcun impegno continuativo, non hanno compromesso lo svolgimento dei doveri d'ufficio; gli incarichi di amministratore unico sono stati svolti a titolo gratuito; la titolarità di

partecipazioni sociali è irrilevante nello spettro dell'art. 53 co. 7

T.U.P.I.;

- esclude la sussistenza della sua colpa grave, invocando, a tal fine, la effettiva natura (privata) del rapporto di lavoro ante novembre 2019 e le già richiamate comunicazioni da lui inoltrate all'amministrazione datoriale;

- deduce la insussistenza del danno da lesione del dovere di esclusività – perché, come da schede di valutazione prodotte, i risultati da lui conseguiti sono sempre stati eccellenti e la prestazione lavorativa è stata resa in piena conformità al contratto di lavoro a tempo determinato – e, in subordine, l'erroneità del criterio proposto dal Requirente che non tiene conto del fatto che la prestazione è stata resa effettivamente dal lavoratore.

V. In data 07 marzo 2025, il Requirente ha depositato memoria difensiva, illustrando la recente – e sopravvenuta al deposito della citazione – sentenza n. 1/2025/QM/PROC delle SS. RR. in s.g. di questa Corte, criticandone le argomentazioni ed il principio di diritto nella stretta misura in cui l'applicazione del *decisum* in questione si rivelasse di pregiudizio per le ragioni e le conclusioni formulate in citazione, sulle quali, pertanto, insiste. Limitatamente a tale non auspicata ipotesi, invita questa Corte a rimettere la questione relativa all'esatta portata degli artt. 53 co. 7 e 7 bis d.lgs. 165/2001 all'organo di nomofilachia contabile e, solo in subordine, a rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della norma posta dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 453/1993 e dall'art. 117 del codice di

giustizia contabile approvato con d.lgs. n. 174/2016, nonché del combinato disposto delle stesse, in quanto, in contrasto con plurimi parametri costituzionali indicati in memoria, il sistema di rimessione alle Sezioni Riunite della Corte dei conti si rivelerebbe ingiustificatamente limitativo delle prerogative delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di prime cure.

VI. All'odierna udienza, le Parti, come da verbale, hanno ampiamente illustrato i temi difensivi esposti nei rispettivi scritti, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione (il P.M. contabile) e in comparsa di risposta (il convenuto).

Considerato in

DIRITTO

1. L'azione recuperatrice esperita dal P.M. contabile mira al risarcimento del danno erariale asseritamente prodottosi in conseguenza dello svolgimento, da parte del Martorana, di attività assolutamente incompatibili nonché di incarichi non autorizzabili/autorizzati, nel complesso identificati in parte narrativa, in costanza del rapporto di lavoro subordinato che lo legava dall'amministrazione regionale. La base normativa della contestazione di responsabilità amministrativa risiede, come analiticamente prospettato in citazione dal Requirente, nelle norme poste dagli artt. 53 co. 1 (*"resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti*

di lavoro a tempo parziale, dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all' articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”) e co. 7 e 7 bis (i quali, nel testo novellato dalla L. 190/2012, stabiliscono che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall' amministrazione di appartenenza. Ai fini dell' autorizzazione, l' amministrazione verifica l' insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell' autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell' erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell' entrata del bilancio dell' amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti” e che “l' omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”) del d.lgs. 165/2001, per come interpretati dalla giurisprudenza contabile.

2. Vanno scrutinate, *in limine*, le eccezioni preliminari di rito e di merito sollevate dal convenuto.

(a) L'eccezione di nullità degli atti istruttori è destituita di fondamento.

Si evidenzia, in fatto, che la segnalazione di danno erariale da cui si diparte l'istruttoria di responsabilità amministrativa è rappresentata, contrariamente a ciò che il convenuto sostiene, non da un esposto anonimo quanto dalla nota ARPA Sicilia del 14.06.2022 trasmessa dall'Ufficio di Procura. Quest'ultima - amministrazione senz'altro abilitata a segnalare una ipotesi di danno erariale (artt. 51 e 52 c.g.c.) riscontrata direttamente in base agli atti - confeziona una *notitia damni*, indiscutibilmente concreta e specifica, la quale ricostruisce autonomamente gli episodi denunciati attraverso l'esposto anonimo. È poi concludente, in linea giuridica, che la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo chiarito che *"laddove la notizia ricavabile dallo scritto anonimo identifichi con adeguata sicurezza, nei suoi elementi essenziali, un illecito contabile, tale fonte potrà costituire - a prescindere dalla sua provenienza - il presupposto richiesto dalla legge per l'avvio dell'attività istruttoria del Procuratore regionale"* (C. conti, SSRR, in sede giurisdizionale, sent. n. 12/2011/QM; fra le tante, cfr., Sez. I d'Appello, sent. n. 380/2023 con riguardo al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 51 c.g.c.).

(b) A proposito dell'eccezione di prescrizione, il Collegio osserva che essa, con partito riferimento agli episodi antigiuridici che si collocano dopo il novembre 2019 (allorché il Martorana sarà stabilizzato dall'amministrazione regionale), è non meno infondata. La

notificazione dell'invito a dedurre (del 04.07.2024) interviene, infatti ed ampiamente, nel quinquennio decorrente da tale data e, tanto, vale a dispiegare effetto interruttivo del relativo decorso prescrizionale. Per gli episodi anteriori al novembre 2019 - integranti, secondo l'atto introduttivo, asseriti illeciti erariali dolosamente occultati - la sua disamina è assorbita dalle statuizioni specifiche sul merito, di cui si dirà immediatamente in seguito. In fattispecie, infatti, vi è materia per fare applicazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"nei casi quale quello di specie (non diversamente da quanto si verifica in ipotesi di dedotto occultamento doloso del danno) la valutazione di profili di merito del giudizio - con specifico riguardo all'accertamento dell'elemento soggettivo della responsabilità ovvero alla sussistenza o meno dell'illecito arricchimento - deve necessariamente precedere l'esame volto ad accertare la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione"* (App. Sicilia, n. 7/A/2017 che richiama anche Sez. II. n. 417 del 2011, n. 114 e n. 269 del 2015).

3. Può passarsi, dunque, al merito.

3.1. Occorre muovere dalla ricostruzione dell'articolata vicenda contrattuale intervenuta fra l'amministrazione regionale ed il convenuto: ciò che permette di distinguere, chiaramente, due macro-periodi a cui corrispondono discipline giuridiche del rapporto individuale di lavoro non esattamente sovrapponibili.

(c) Risulta in atti (cfr. pp. 5 e 6 dell'atto di citazione; doc. 5, pp. 5 e 6 al fasc. di Procura e, *ivi*, all. da 3 a 7) che, con DDG n. 1342/2006, l'amministrazione abbia approvato e reso esecutivo, fra gli altri, un contratto individuale di lavoro (assente in atti) intervenuto con il

Martorana ed avente durata trimestrale a far data dal 15.12.2006. Il rapporto di lavoro, così instauratosi, è stato poi (rinnovato o) “prorogato” (così il doc. 5 cit. alla stregua della disamina dello stato matricolare) di ulteriori tre mesi. Si giunge, per questa via, ad un nuovo contratto individuale di lavoro (all. 7 al doc. 5) del 26.10.2007, il quale, come plausibilmente prospetta il Requirente (p. 6 dell’atto introduttivo e doc. 5 cit.) attraverso la disamina dello stato matricolare (all. 6 al doc. 5), risulta “*prorogato senza soluzione di continuità dalla data del 21.12.2006 fino al 18.11.2019*” (p. 6 dell’atto introduttivo).

(d) Successivamente, il DDG 6358 del 07.10.2019 approva il contratto di individuale di lavoro (all. 11 al doc. 5 cit.), subordinato e a tempo indeterminato, siglato *inter-partes* il 10.09.2019 in esito al composito procedimento pubblicistico di stabilizzazione del precariato condotto dall’amministrazione regionale.

4. Il rapporto di lavoro intrattenuto dal Martorana per il periodo che va dal 15.12.2006 al 18.11.2019 – e nel quale trovano pressoché integrale cittadinanza storica gli episodi antigiuridici contestati - trova la sua fonte, più specificamente, in un “contratto di lavoro di diritto privato” intervenuto con l’amministrazione regionale. Sia il DDG n. 1342/2006, recante approvazione del contratto trimestrale con decorrenza 15.12.2006 (doc. 5, all. 3, 4 e 5), sia il successivo contratto del 26.10.2007 (doc. 5, all. 7), oggetto di proroga senza soluzione di continuità fino al 18.11.2019, si richiamano infatti all’art. 4 co. 8 legge regionale n. 16/2006 quale norma che abilita l’amministrazione regionale a stipulare i contratti evocati. La L. R. n. 16/2006 (in G.U.

21.04.2006), recante “*misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie*”, dispone, attraverso l’art. 4 co. 8 (rubricato “*contratti di diritto privato*”), che “*per l’espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l’organizzazione del servizio di protezione civile nella Regione e nei limiti dell’autorizzazione finanziaria disposta dall’articolo 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l’Assessore regionale con delega alla Protezione civile é autorizzato a stipulare contratti di diritto privato secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1quinquies del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che abbia prestato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima*”. L’art. 7 co. 1 quinquies del D. L. del 12/10/2000, n. 279, a sua volta, specificamente dettato per la Regione siciliana, stabiliva che “*per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le funzioni di cui all’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili già formati dal Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana è autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433*”.

4.1. Preciso quanto sopra, è il caso di rammentare preliminarmente

che la espressa qualificazione legislativa, statale (Cass. SS. UU. n. 4996 del 28.04.1993) ovvero regionale (Cass. SS.UU., n. 4876/98), di un contratto di lavoro stipulato con un'amministrazione pubblica come "di diritto privato" segna, secondo costante e trasversale opinione giurisprudenziale, una precisa direttiva a carico del Giudice del merito, destinata a tradursi nel divieto, anche a seguito della cd. privatizzazione del pubblico impiego (*ex plurimis*, Cass. Sez. Lav., n. 2639/2013; Cass. SS. UU. n. 8985/2010; id. Sez. Lav., n. 30073/2019), di riqualificare il rapporto di lavoro come di pubblico impiego, sia pure ai fini del riparto di giurisdizione ovvero della disciplina economica e previdenziale (cfr. Cass. 17.5.2005 n. 20009, Id. Cass. 3.2.2012, n. 1639; Consiglio di Stato, sez. V, n. 6214/2011; Id. n. 1581/2010; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2581/2019; cfr. Cons. St., V, 3 giugno 1996, n. 618; id., 23 giugno 1997, n. 709; id., 24 agosto 2000, n. 4605; in materia pensionistica, C. conti, sez. Sicilia, n. 759/2021; Sez. Puglia, n. 603/2019; App. Sicilia n. 135/A/2022 che conferma, anche sul punto, questa Sezione, sent. 759/2021).

4.2. Sotto il profilo della disciplina sostanziale del rapporto individuale di lavoro di diritto privato stipulato con la P.A., non può invece escludersi in radice che disposizioni o principi del pubblico impiego privatizzato (ex d.lgs. 165/2001) integrino la prima. Il che avviene, sovente, attraverso il rinvio operato dal contratto individuale privatistico a norme del TUPI ovvero ai contratti collettivi di pubblico impiego (o viceversa).

5.2.1. Una recente casistica giurisprudenziale - a quanto consta peraltro

scarna e, comunque, successiva ai fatti storici di rilievo in questo giudizio – si è appuntata proprio sul tema dell'applicabilità della disciplina posta dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001 ai rapporti di lavoro di diritto privato intrattenuti con la P.A. e, fra essi, a quelli dei collaboratori esperti linguistici in particolare (cd. CEL). Precisamente:

(e) la recente sentenza della II Sez. centrale d'Appello n. 218/2024 (punto 1.b. della motivazione), di conferma della sentenza n. 110/2023 della Sezione Giurisdizionale Toscana, ha ritenuto che il rapporto di lavoro dei CEL sia sottoposto al regime d'incompatibilità previsto per la generalità dei dipendenti pubblici, con il relativo obbligo di esclusività. Riferendosi testualmente l'art. 53 co. 1 d.lgs. n. 165/2001 a *"tutti i dipendenti pubblici"*, infatti, deve dirsi indifferente – secondo tale decisione - la natura pubblicistica o privatistica del rapporto.

Conclusione analoga, prosegue il *decisum* d'appello, deve rassegnarsi con riferimento all'applicazione delle norme poste dai commi da 7 a 13 dell'art. 53 T.U.P.I. in quanto il precedente comma 6 ne sancisce l'operatività con riguardo ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Di talché, l'operatività dell'obbligo di esclusività sancito dall'art. 53, tanto con il richiamo dell'art. 60 D.P.R. n. 3/57 (sul divieto

assoluto di attività libero-professionale) quanto con le previsioni di cui ai commi 7 e ss., si applica alla generalità dei pubblici dipendenti senza distinzione alcuna tra rapporti di diritto privato e di diritto pubblico, perché, a diversamente opinare, la generalizzata privatizzazione del pubblico impiego (art. 2, comma 2, e art. 3 d.lgs 165/2001) restringerebbe in maniera irrazionale l'ambito d'operatività del dovere di esclusività. Stando peraltro alla lettura integrale della sentenza d'appello n. 218/2024 (e della sentenza di primo grado n. 110/2023 della Sezione Toscana di questa Corte), il trascritto principio - puntualizza questo Collegio - viene concretizzato dal Giudice dell'impugnazione in rapporto ad una fattispecie in cui:

- l'appellante aveva *“prestato il proprio consapevole consenso negoziale alla regolazione del rapporto di lavoro nei termini di esclusività”*, stipulando, nel corso degli anni, contratti individuali che *“affermano ripetutamente il “carattere di esclusività per tutta la sua durata” del rapporto di lettorato”*;
- l'art. 51 co. 8 CCNL Comparto Università del 21 maggio 1996, riferendosi espressamente (secondo il Giudice contabile d'appello) ai *“collaboratori ed esperti linguistici”*, *“non esclude l'applicazione ai CEL del regime di incompatibilità vigente per i dipendenti delle P.A., e laddove menziona prestazioni di lavoro che non siano incompatibili rimanda implicitamente alla disciplina di legge, applicabile a tutti i dipendenti della P.A., ad esclusione delle categorie di cui all'art. 53 comma sesto TUPi”*. E, *“allo stesso modo, il Contratto Collettivo dei lettori di madrelingua straniera per il triennio 1993/1996..., all'art. 11, dopo aver chiaramente affermato che “il rapporto di lettorato ha carattere di esclusività per tutta la sua durata”,*

consente sì lo svolgimento di attività lavorativa professionale esterna, anche a carattere continuativo, ma sempreché “non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività d’istituto dell'Amministrazione, previa motivata autorizzazione del Direttore Amministrativo, su parere del responsabile dell’unità di afferenza del lettore”.

- l’art. 13 del Contratto integrativo d’Ateneo (del 13 ottobre 2007) ex art. 28 D.P.R. n. 382/80, relativo ai collaboratori ed esperti linguistici, sanciva espressamente, inoltre, l’obbligo di esclusività;

(f) esprimendosi su fattispecie consimile, la Suprema Corte di cassazione (Sez. Lav., sent. n. 13490/2024), nel confermare propri precedenti arresti (fra cui, Sez. Lav. sent. n. 4921/2016), ha ritenuto in senso tuttavia opposto che “il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università ed il collaboratore linguistico è [per espressa qualificazione legislativa] un rapporto di diritto privato e, in quanto tale, seppure intercorrente con un'amministrazione pubblica, è sottratto all'applicazione del D.Lgs. n. 165/2001, sicché non può operare la disciplina dettata dall'art. 53 del richiamato decreto che, mediante il rinvio, contenuto nel comma 1, agli art. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957, consente di dichiarare la decadenza dal rapporto di impiego pubblico in caso di violazione dell'obbligo di esclusività...”. Neppure il citato art. 51 del CCNL 21.5.1996 (oggetto di opposta interpretazione dalla giurisprudenza contabile), secondo la Suprema Corte, richiama l’obbligo di esclusività nei termini imposti al dipendente pubblico, limitandosi a consentire, sia pure previa comunicazione all'amministrazione, “l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano

incompatibili con le attività istituzionali dell'amministrazione stessa". In

termini più generali, alla conclusione riassunta deve pervenirsi,

secondo il Giudice di legittimità, considerando che:

- l'avvenuta generale contrattualizzazione dei rapporti di lavoro non

comporta che, ove un determinato rapporto con la P.A. sia qualificato

come di diritto privato da speciali disposizioni, anche quest'ultimo

debba ritenersi sottoposto alla medesima disciplina. Tenuto anche

conto della non integrale parificazione della disciplina generale del

pubblico impiego a quella dei rapporti di diritto privato, una tale

soluzione si pone in contrasto, fra l'altro, con il risalente principio in

base al quale la sussistenza in concreto di un rapporto di impiego

pubblico - da affermarsi ogniqualvolta che il rapporto in questione,

non occasionale, si instauri con un ente pubblico non economico e

comporti lo stabile inserimento del dipendente nell'organizzazione del

primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla

legge - è derogato qualora sia il legislatore a qualificare espressamente

quel rapporto come di diritto privato (cfr. fra le tante Cass. SS.UU. n.

18622/2008; Id. n. 10939/2007; Id. n. 14847/2006 e giurisprudenza ivi

richiamata; Cass. Sez. U. n. 8985/2010);

- specificamente il D.Lgs. n. 120/1995, nell'affermare espressamente la

natura privatistica del rapporto che intercorre fra le Università ed i

collaboratori esperti linguistici, integra legge speciale che, in assenza

di specifica disposizione derogatoria, fa sì che occorra fare riferimento

alle norme che disciplinano il rapporto di diritto privato e non a quelle

dettate dal D. Lgs. n. 165/2001. E quando la giurisprudenza ha

rimarcato la diversità di singoli aspetti del rapporto individuale di lavoro rispetto alla disciplina generale del lavoro alle dipendenze di privati, lo ha fatto sempre valorizzando la normativa (di rango legislativo) speciale, che, pur qualificando il rapporto di diritto privato, inserisce elementi di diversificazione rispetto a quest'ultimo;

- d'altronde (così, Sez. Lav. sent. n. 4921/2016 cit.) la qualificazione normativa di un rapporto di lavoro come di diritto privato - ivi incluso, quello intrattenuto con una P.A. - si impone alle stesse parti (anche collettive: C. Cost., sentt. nn. 121/1993 e 115/1994; Cass. n. 10743/13, tutte richiamate da Cass., Lav. sent. n. 4921/2016). Deve pertanto conseguire da ciò che, laddove una clausola di contratto collettivo (o individuale) veicolasse l'applicazione al rapporto individuale di lavoro privato di disposizioni imperative del pubblico impiego privatizzato, queste ultime non prevalgono su quelle di segno diverso, ed altrettanto imperative, *"di per sé già applicabili a quello stesso rapporto"* in quanto *"il richiamo ad altra normativa equivale al mero riversamento del suo contenuto in una clausola contrattuale"*. E, su questa premessa, è stato precisato che il richiamo all'art. 1 comma 1 L. n. 662/1996 - che qualifica la violazione del divieto di cui al precedente comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere, come giusta causa di recesso (per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro) e causa di decadenza dall'impiego (per il restante personale) - non può derogare a norme imperative della disciplina privatistica del rapporto di lavoro (artt. 1 L. n. 604/1996 e 2119 c.c. sul concetto di giusta causa e l'art. 2106

c.c. sulla necessaria proporzionalità fra sanzione disciplinare, espulsiva o conservativa, e addebito contestato al lavoratore), posto che la valutazione degli effetti correlati alla contravvenzione di tali disposizioni pubblicistiche - *“vertendosi in materia disciplinare”* - soggiace al criterio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c. (Cass., Lav. sent. n. 4921/2016, cit.). In effetti, il richiamo eventuale che la contrattazione collettiva facesse all'art. 53 d.lgs. 165/2001 per integrare la disciplina del rapporto privato ed individuale di lavoro *“nella sostanza applica quelli che nell'ambito del rapporto di diritto privato, seppure non soggetto al principio di esclusività, discendono comunque dal rispetto degli obblighi imposti al prestatore dagli art. 2104 e 2105 cod. civ. (nessuno dubita, infatti, che al lavoratore privato, sebbene non tenuto all'esclusività, siano inibite attività che incidano sul corretto adempimento della prestazione o ledano gli interessi del datore”* (Cass. Sez. lav., sent. n. 13490/2024). Di qui, in sintesi, la rilevanza della violazione del dovere di diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (2104 c.c.) ovvero dell'obbligo di fedeltà (2105 c.c.) in prospettiva schiettamente disciplinare (2106 c.c.).

4.3. Assente nel combinato disposto degli artt. 4 co. 8 della L. R. n. 16/2006 e 7 co. 1 *quinques* del D. L. del 12/10/2000, n. 279 ogni rinvio al d.lgs. 165/2001 ovvero alla pertinente contrattazione collettiva, anche decentrata, questo Collegio, nell'esaminare il contratto di lavoro individuale stipulato fra il Martorana e l'amministrazione regionale e la cui disciplina governerà il rapporto fino al settembre 2019 (doc. 5, all. 11 cit.), rileva che esso:

- all'art. 1, stabilisce che tra le parti è costituito un rapporto di lavoro privato a tempo pieno e determinato disciplinato dal CCRL *"in quanto applicabile"*, precisandosi che *"in nessun caso questo rapporto di lavoro potrà essere equiparato ad un rapporto di pubblico impiego"*;
- richiama (artt. 3 e 4) il CCRL del personale dipendente regionale non dirigenziale per la determinazione, secondo criteri equivalenza, del solo trattamento economico, per la struttura della retribuzione nonché a proposito delle mansioni;
- stabilisce l'apertura di partite previdenziali presso INPS (art. 5);
- all'art. 9 rinvia alle norme del codice civile che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato *per tutto quanto non specificamente previsto dal contratto*.

4.4. Per quanto complessivamente illustrato, secondo il Collegio, pur ammettendo la piena plausibilità giuridica del più rigoroso orientamento declinato dal giudice contabile in *subiecta materia* - affermato, in ogni caso, rispetto ad una vicenda fattuale peculiare ed irriducibile alla presente - la condotta tenuta dal comparente non potrebbe dirsi contraddistinta dall'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, anche *sub specie* di colpa grave. In quest'ultima, specifica, direzione, militano: l'ambiguità delle clausole del contratto individuale di lavoro di diritto privato; l'assenza di risolutivi rinvii alla contrattazione collettiva ovvero al d.lgs. 165/2001, operati dall'art. 4 co. 8 della L. R. n. 16/2006 ovvero dal sinallagma individuale; l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali oggettivamente contrastanti e, comunque, emersi o consolidatisi in

tempi recenti.

4.4.1. Ne consegue il rigetto della domanda attorea *in parte qua* contesta al convenuto, quale fattispecie di illecito erariale, lo svolgimento dell'incarico di amministratore unico ovvero l'espletamento di incarichi non autorizzati in costanza del rapporto di lavoro individuale di lavoro da questi intrattenuto con l'amministrazione regionale fino al novembre 2019. L'eccezione di prescrizione, come anticipato, può ritenersi parzialmente assorbita anche in ragione dell'applicazione del criterio decisionale della ragione più liquida, in fattispecie predicabile perché, come si dirà, indifferente anche ai fini della regolazione delle spese di giustizia.

5. È invece fondato l'addebito di responsabilità prospettato con riferimento all'incarico oneroso e non autorizzato espletato dal comparente per conto di Admeridiam s.r.l. nell'ambito del progetto Augustus - Azione 1.1.5 - P.O. FESR Sicilia 2014-2020. Trattasi di incarico conferito l'1.09.2020 e per il quale il Martorana ha percepito euro 5.375,00 lordi, salvo riversarne, in favore dell'amministrazione regionale e in pendenza del (secondo) procedimento disciplinare avviato a suo carico, la minor somma di euro 4.300,00, ossia l'importo netto del compenso da lui percepito (cfr. doc. 5, all. 36 e doc. 11, all. 9 e 14 al fasc. di Procura). L'incarico *de quo* risulta assunto, svolto e quietanzato in costanza del rapporto di pubblico impiego intrattenuto con l'amministrazione danneggiata e riconducibile al contratto di lavoro sottoscritto *inter-partes* il 10.09.2019, oggetto di successiva approvazione regionale. Gli artt. 9 e 10 di questo contratto operano

meridiano rinvio al regime delle incompatibilità previsto dall'art. 53 d.lgs. 165/2001 e, con esso, al regime autorizzatorio compendiato dal comma 7 (e 7 bis) onde l'incarico del tipo che occupa potesse essere lecitamente espletato. Viceversa, risulta *per tabulas* che il comparente non abbia richiesto, né evidentemente ottenuto, l'autorizzazione al relativo espletamento. Il danno erariale corrisponde, per questa partita, ad euro **1075,00 euro** ossia alla differenza fra gli emolumenti lordi (cfr. C. conti, SS.RR., n. 24/2020/QM) corrisposti al Martorana e il netto già riversato all'Amministrazione.

6. Venendo infine, per quanto ancora residua, ai quattro incarichi non autorizzati (Direttore Sheberth Festival; Dirigente con funzioni di Responsabile del piano di Comunicazione progetto di investimento di innovazione tecnologica Festival 4.0; Dirigente con funzioni di Responsabile del piano di Comunicazione Gamification e Dirigente responsabile del piano di comunicazione e marketing del progetto di Promozione e Internazionalizzazione del Marchio d'Im resa PO FESR 2014-2020) - i quali, in base alla tabella di pp. 26 e 27, il comparente continuerebbe a svolgere "*ad oggi*" per conto di Admeridiem e la cui esecuzione viene stigmatizzata dal Requirente nel prisma del combinato disposto degli artt. 53 co. 1 e 53 co. 7 e 7 *bis* d.lgs. 165/2001 - si osserva quanto segue.

6.1. La fonte di prova offerta dal Requirente, a suffragio della dedotta responsabilità erariale del convenuto per tali incarichi, è costituita dall'approfondimento istruttorio compiuto dalla GdF a partire dalle risultanze curriculari (doc. 5, p. 23). Quest'ultimo si è concretizzato

nell'acquisizione presso l'amministratore di Admeridiem s.r.l. di una dichiarazione (all. 72 al doc. 5), con cui il dichiarante rappresenta che gli incarichi di che trattasi sono stati svolti a titolo gratuito e fino al 15.10.2021, allorché il Martorana ha rassegnato le dimissioni. Gli stessi, dunque, assumono astratto rilievo, per quanto più sopra chiarito, per il periodo che va dal novembre 2019 (data di stabilizzazione del convenuto) al 15.10.2021.

6.2. Fermo quanto accertato al superiore punto 5 in relazione al Progetto Augustus (Azione 1.1.5 - P.O. FESR Sicilia 2014-2020), il Collegio evidenzia che, a fronte della richiamata dichiarazione, il P.M. contabile non ha suffragato, con rassicurante certezza probatoria, la propria affermazione per la quale tali incarichi siano o siano stati svolti a titolo oneroso né che, per essi, il convenuto abbia incassato compensi. In questo senso, assente in atti la convenzione di affidamento degli incarichi o elementi equipollenti (presenti, invece, per altri incarichi), le banche dati in uso alla GDF, ove interrogate, non hanno consentito di comprovare la percezione di emolumenti. Di qui, l'insussistenza del presupposto applicativo dei commi 7 e 7 bis dell'art. 53 d.lgs. 165/2001.

6.3. A proposito, inoltre, del danno erariale da violazione del dovere di esclusività e da compromissione del nesso sinallagmatico - prodottosi a carico dell'Ente di appartenenza in conseguenza dell'espletamento non autorizzato di questi incarichi (a loro volta, autorizzabili o meno), sebbene, sia inteso, in concorso con i ben più consistenti incarichi (e cariche) svolti fino alla stabilizzazione del Martorana - proposto in citazione (specialmente, pp. 32 e ss. e 53 e ss.), il Collegio sottolinea che,

anche anteriormente al parziale *revirement* di cui alla sentenza SS.RR. n. 1/2025 di questa Corte, uno degli orientamenti giurisprudenziali formatisi *in subiecta materia* a partire da SS. RR. sent. n. 26/2019/QM/PROC (segnatamente, App., II Sez., sent. n. 221/2022, invocato a pag. 32 dell'atto introduttivo) ha comunque ritenuto necessario, ai fini della configurazione di quel danno erariale, la dimostrazione di una effettiva diminuzione patrimoniale consequenziale alla condotta illecita del dipendente pubblico, da provarsi (anche ex artt. 2727 e 2729 c.c.) attraverso indizi gravi, precisi e concordanti. Mancando in atti elementi che permettano di ricostruire l'effettiva consistenza degli incarichi in argomento, assunti dal Martorana a titolo gratuito presso Admeridiam (*sub specie*, in particolare, di continuità delle prestazioni e di natura delle medesime), non può dirsi raggiunta incontrovertibile prova, anche presuntiva, della diminuzione patrimoniale prospetta.

6.4. In linea di stretta conseguenza, non appaiono rilevanti, in disparte da altre ragioni, le argomentazioni con cui il P.M. contabile, nella memoria illustrativa depositata in vista dell'udienza (cfr., punto V della narrativa), invita questa Sezione a deferire questione di massima alle SS.RR. in s.g. onde rimeditare il principio di diritto affermato da SS.RR. sent. n. 1/2025 o a rimettere alla Consulta gli atti perché si pronunzi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni del codice di giustizia contabile che non legittimano la sezione giurisdizionale di primo grado a deferire questioni alle medesime Sezioni Riunite.

7. L'accoglimento parziale della domanda attorea segna per il

Martorana la soccombenza in giudizio (Cass., SS. UU. n. 32061/2022), conseguendone la sua condanna, in favore dello Stato, al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in euro **902,30 (novecentodue,30)**.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa di **Piergiorgio Martorana (C.F. MRTPGR81D23G273B)** e per l'effetto:

a) lo condanna al pagamento, in favore dell' **Assessorato regionale della protezione civile della Regione siciliana**, al pagamento della somma di euro **1075,00** (millesettantacinque,00), oltre rivalutazione monetaria dal dì del dovuto. Sulla somma così rivalutata, devono trovare applicazione gli interessi legali dal deposito della presente decisione e fino ad effettivo soddisfo;

b) lo condanna, altresì, al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia che si liquidano in euro **902,30 (novecentodue,30)**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio **del 19 marzo 2025**.

L'Estensore

Il Presidente

Raimondo Nocerino

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 26 giugno 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 160,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 189,10

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente